



Roma, lì 09.05.2019

**Alle Associazioni Regionali e  
Provinciali CONFESERCENTI**

**All'attenzione dei  
Responsabili fiscali**

**Loro Sedi**

**Oggetto: le principali misure contenute nel decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. “decreto crescita”)**

Con la presente Circolare si illustrano le principali disposizioni contenute nel D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”. Il Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi dal 1 maggio 2019.

Il D.L. n. 34/2019 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche e/o integrazioni.

**1. Art.1 “Maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi”**

Viene reintrodotta, a partire dal **1° aprile 2019**, il c.d. “super ammortamento” nella **misura del 130%**, per gli **investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 con consegna fino al 30 giugno 2020**, prevedendo un tetto agli investimenti complessivi effettuati al di sopra del quale, per la parte eccedente, il beneficio non spetta (il nuovo super ammortamento può essere utilizzato solo per la quota di **investimenti** di importo **fino a 2,5 milioni di euro**: oltre tale soglia non spetta alcuna maggiorazione).

Restano esclusi dall’agevolazione in esame tutti gli **investimenti effettuati nel primo trimestre dell’anno 2019**.

## 2. Art.2 “Revisione Mini-IRES”

Viene sostituita la c.d. “mini-IRES” (attualmente prevista dai commi da 28 a 34 dell’art. 1, Legge n. 145/2018), con una nuova agevolazione, **a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021**, volta ad individuare una modalità di tassazione agevolata IRES e con la finalità di agevolare gli utili non distribuiti.

In particolare, le società possono applicare l’IRES con aliquota ridotta del:

- ❖ 22,5% per il 2019;
- ❖ 21,5% per il 2020;
- ❖ 20,5% per il 2021;

sul reddito d’impresa dichiarato, fino a raggiungimento dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve (diverse da quelle non disponibili) e nei limiti dell’incremento del patrimonio netto (differenza tra il patrimonio netto del bilancio d’esercizio di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati e il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio).

## 3. Art.3 “Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi”

Viene incrementata la percentuale di deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo.

Vengono previste le seguenti misure di deducibilità:

- ❖ **50%** per il periodo d’imposta **successivo** a quello in corso al **31 dicembre 2018**;
- ❖ **60%** per il periodo d’imposta **successivo** a quello in corso al **31 dicembre 2019**;
- ❖ **60%** per il periodo d’imposta **successivo** a quello in corso al **31 dicembre 2020**;
- ❖ **70%, a regime**, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

#### 4. Art.4 “Modifiche alla disciplina del Patent Box”

Viene consentito ai contribuenti di poter accedere all’agevolazione mediante la determinazione diretta del beneficio e rimandando il confronto (c.d. *ruling*) con l’Agenzia delle Entrate ad una fase successiva, determinando e dichiarando il reddito agevolabile e indicando le informazioni necessarie in idonea documentazione predisposta secondo quanto sarà previsto con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. La procedura si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2019.

In caso di rettifica del reddito non si applicheranno le sanzioni per infedele dichiarazione se si produrrà la documentazione predisposta che consentirà il riscontro della correttezza dell’operato del contribuente.

#### 5. Art.6 “Modifiche al regime dei forfettari”

La disposizione prevede per i contribuenti che applicano il regime forfettario e si avvalgono dell’impiego di dipendenti e collaboratori, l’introduzione dell’**obbligo di effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.**

Analoga disposizione viene prevista per i contribuenti che ricadranno nel nuovo regime sostitutivo introdotto dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), applicabile nel caso di ricavi/compensi da € 65.001 a € 100.000.

#### 6. Art.10 “Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico”

La disposizione prevede la possibilità per i soggetti che sostengono le spese per interventi di efficienza energetica, di **ricevere un contributo**, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento **sotto forma di sconto**, sul corrispettivo spettante.

Tale contributo verrà recuperato in seguito dal fornitore, esclusivamente sotto forma di credito d’imposta di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, **in cinque quote annuali di pari importo.**

#### **7. Art.12 “Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino”**

Viene esteso l’obbligo della fatturazione elettronica anche sulle operazioni effettuate (acquisto/cessione) con la Repubblica di San Marino.

#### **8. Art.13 “Vendita di beni tramite piattaforme digitali”**

La norma prevede, per gli anni 2019 e 2020, che i soggetti che gestiscono le piattaforme online trasmettano all'Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i seguenti dati:

- a. la denominazione, la residenza o il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica;
- b. il numero totale delle unità vendute in Italia;
- c. a scelta del contribuente, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Il soggetto passivo che gestisce la piattaforma online si considera debitore dell’imposta solo in relazione alle vendite per le quali non trasmetta tali dati presenti sulla piattaforma o qualora li trasmetta in modo incompleto, se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore.

La disposizione modifica, per gli anni 2019 e 2020, la previsione della norma originaria, volta ad attribuire il ruolo di debitore d’imposta ai soggetti passivi che mettono a disposizione di venditori terzi la propria piattaforma elettronica per la vendita a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop.

Il primo invio dei dati deve essere effettuato a luglio 2019.

#### **9. Art.15 “Estensione della definizione agevolata delle entrate Regionali e degli Enti locali”**

La disposizione in esame prevede la facoltà per gli enti territoriali di disporre la definizione agevolata per le proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale stabilendo l’esclusione delle sanzioni (senza nessuno sgravio per gli interessi). La definizione agevolata riguarda le ingiunzioni di pagamento ricevute dal 2000 al 2017 al netto delle sanzioni.

I medesimi enti dovranno poi disciplinare le modalità attuative della definizione entro il 30 giugno, in particolare per ciò che riguarda il numero di rate, le relative scadenze (che non possono superare il 30 settembre 2021), le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata, i termini per la presentazione dell'istanza di adesione alla definizione

#### **10. Art.16 “Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante”**

La norma precisa, in via interpretativa, che il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) riguardante le commissioni bancarie d'intermediazione sui pagamenti elettronici spetta esclusivamente sulle operazioni di cessione di carburanti.

Inoltre, viene chiarito che, in caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni, ai fini della quantificazione del credito d'imposta (per garantire che il credito d'imposta sia riconosciuto solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti), lo stesso spetti per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.

#### **11. Art.18 “Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI”**

La nuova previsione raccoglie le esigenze che da vari anni sono maturate anche a seguito degli andamenti negativi registrati nelle regioni dove è stata abolita la lettera r).

Le principali motivazioni alla base dell'orientamento sul testo del provvedimento sono:

- ❖ la parità di condizioni concorrenziali (*Level playing field*) che sostanzialmente vengono meno con l'eliminazione della garanzia diretta per riservare ai soli Confidi le richieste di finanziamento fino ad un importo mediamente non superiore a € 120.000/ € 130.000;
- ❖ il ricorso alla lettera r) da parte delle regioni risale normativamente ad un periodo in cui il Fondo di Garanzia non aveva il riconoscimento della ponderazione 0 agli effetti dell'accantonamento di capitale regolamentare. Attualmente il ricorso ai fondi regionali

richiede comunque il passaggio al Fondo Centrale per conferire ponderazione, non essendo quello regionale in grado di replicare l'efficacia del Fondo stesso;

- ❖ si determina un “quasi vincolo” alle imprese di aderire ai Confidi per ottenere la garanzia pubblica del Fondo e ciò anche a scapito dell'autonomia di associazione;
- ❖ si aumentano i costi che gravitano sulle imprese in virtù degli oneri connessi all'intermediazione dei Confidi;
- ❖ non si ottengono benefici incrementativi del credito a causa della garanzia dei Confidi, in quanto il problema ‘a monte’ è che le banche hanno adottato da Basilea 2 -dal 2006- una forte restrizione del credito verso le piccole imprese in particolare (imprese da 6 a 19 addetti): dal 2012 al 2018 i tassi di variazione percentuale degli impieghi a questo segmento d'imprese è stato costantemente negativo con punte peraltro più accentuate nelle aree dove è stata tolta la garanzia pubblica fino alla soglia sopra richiamata;
- ❖ la vera emergenza è lo scarso finanziamento che affluisce alle piccole imprese e non la garanzia dei Confidi che è una ‘derivata’ del credito;
- ❖ la nuova normativa del Fondo Centrale con le c.d. “operazioni tripartite” fa sì che la controgaranzia del Fondo sulla riassicurazione dei Confidi, conferisce la stessa ponderazione applicata alle garanzie dirette, equiparando le due forme di interventi;
- ❖ da ultimo è opinione della Confesercenti che il problema dello spazio economico dei Confidi, della loro redditività ed efficienza distributiva si risolve sul piano di una nuova normativa che modifichi schemi e modelli non più rispondenti alle evoluzioni del mercato. Per cui la riproposizione della legge dei Confidi dovrebbe divenire la vera priorità senza rincorrere a formule di vantaggi competitivi, privi di conseguenze positive per le imprese.

## **12. Art.20 “Modifiche alla misura Nuova Sabatini”**

Per l'ottimizzazione delle modalità operative di funzionamento dell'agevolazione, viene previsto:

- ❖ aumento a 4 milioni di euro del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa, consentendo anche alle imprese che hanno già raggiunto il limite massimo dei 2 milioni di euro precedentemente previsti di continuare ad accedere alle agevolazioni;
- ❖ erogazione di un contributo, in un'unica soluzione, a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro (a copertura d parte degli interessi a loro carico) che

consenta, oltre ad uno snellimento degli oneri amministrativi, di accelerare la tempistica di erogazione delle agevolazioni e determinare anche flussi di cassa aziendale più alti, massimizzando in tal modo l'effetto incentivante della misura.

### **13. Art.31 “Marchi storici”**

La norma introduce la categoria dei “marchi storici di interesse nazionale”, costituita dai “marchi di impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale”. I titolari e i licenziatari di marchi con questi requisiti possono richiederne iscrizione in un apposito registro e possono accedere al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e, in particolare, al “Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale” istituito per salvaguardare le attività produttive. Tale fondo avrà una dotazione iniziale di 30 milioni di euro.

### **14. Art.35 “Obblighi informativi erogazioni pubbliche”**

La disposizione prevede chiarimenti ulteriori in merito alla disciplina sulla “trasparenza delle erogazioni pubbliche” la quale prevede particolari obblighi e adempimenti di pubblicità in capo alle seguenti categorie di soggetti:

- ❖ Associazioni, fondazioni, Onlus
- ❖ cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri
- ❖ le imprese.

per sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.

Per la prima categoria, si prevede che la pubblicazione delle informazioni avvenga entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'esercizio finanziario 2018, sui propri siti internet o analoghi portali digitali.

Per le imprese e le cooperative invece, si rende necessario distinguere tra quelle tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio) e quelle che non sono soggette al medesimo obbligo.

L'inosservanza di tale obbligo a partire dal 1° gennaio 2020, comporterà una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, da pagare entro tre mesi dalla notifica dell'atto di contestazione della violazione.

#### **15. Art.43 “Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore”**

Con la disposizione viene riformulata la normativa riguardante l'estensione della disciplina della pubblicità e della trasparenza dei partiti e dei movimenti politici, ad associazioni, fondazioni e comitati, i quali evidenzino forme di collegamento con i soggetti politici sopra citati.

Secondo la nuova previsione sono equiparati ai partiti e movimenti politici:

- 1) le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi o di gestione è determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;
- 2) le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti;
- 3) le fondazioni, le associazioni e i comitati che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di governo.”

#### **16. Art.49 “Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali”**

Viene istituito un credito d'imposta nella misura del 30% per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, fino ad un importo

**massimo di 60.000 €**. Il credito, che spetta solo per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, è ripartito **in 3 rate annuali**.